

## **DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI GARA**

### **Art. 1**

#### **ENTE AGGIUDICATORE**

1. I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere prestati in favore del FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito "FASC" o "Fondo" o "FONDAZIONE") con sede legale in Milano, via Tommaso Gulli n. 39, istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936, già Ente di diritto pubblico per effetto della Legge n. 70/1975, e trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 509/1994, avente lo scopo di assicurare prestazioni previdenziali così come disciplinato dall'art. 2 dello Statuto a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.
2. FASC ha natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e rientra nella categoria degli "Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza individuata dall'Allegato III al citato Decreto.
3. La Fondazione FASC, in quanto Ente previdenziale ai sensi del Decreto legislativo n. 509 del 1994, non è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Art. 2**

#### **OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza necessari per l'ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie e la salvaguardia del patrimonio mobiliare del FASC.
2. Le prestazioni costituenti oggetto del servizio sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato, costituente parte integrante del presente Disciplinare di gara.
3. Il patrimonio medio annuo oggetto, del servizio di consulenza, ammonta a circa € 300.000.000,00.

### **Art. 3**

#### **DURATA DELL'APPALTO**

1. Il servizio ha durata di 64 (sessantaquattro) mesi a decorrere dal 1 luglio 2015.

### **Art. 4**

#### **PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, nelle forme e con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara.
2. La procedura si articolerà in due fasi: una fase di prequalificazione e una successiva fase di gara.
3. Nella fase di prequalificazione la stazione appaltante, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, verificherà il possesso dei requisiti da parte delle imprese che avranno presentato domanda di partecipazione e selezionerà le imprese che verranno invitate a presentare le offerte nella successiva fase di gara.
4. Nella fase di gara verranno esaminate le offerte da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e verrà quindi disposta l'aggiudicazione ai sensi del citato decreto.
5. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. I criteri di valutazione e di ponderazione e i relativi sotto criteri e sub-punteggi sono indicati nel presente Disciplinare di gara in conformità a quanto stabilito dall'art. 67 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall'art. 15 e seguenti del presente Disciplinare di gara.
7. La Commissione di gara che verrà istituita ai sensi del successivo art. 13 non potrà introdurre ulteriori elementi di specificazione rispetto ai criteri di valutazione e ponderazione previsti dalle disposizioni del presente Disciplinare.

## **Art. 5**

### **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

L'importo, posto a base d'asta, del corrispettivo per il servizio descritto all'articolo precedente è pari a Euro 410.000,00 oltre I.V.A., se dovuta, per l'intera durata contrattuale prevista dall'art. 3.

## **Art. 6**

### **DOCUMENTAZIONE DI GARA E RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

1. La documentazione di gara è costituita dal Bando di gara, dal presente Disciplinare, dallo schema di contratto e dagli ulteriori atti allegati.
2. La documentazione indicata al precedente comma 1 è pubblicata sul sito del FASC ([www.fasc.it](http://www.fasc.it)) ed è disponibile presso gli uffici amministrativi del Fondo, siti in via Tommaso Gulli n. 39 - 20147 Milano.
3. I concorrenti potranno chiedere esclusivamente in forma scritta e tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [gare.fasc@pecmail.net](mailto:gare.fasc@pecmail.net) eventuali chiarimenti ed informazioni complementari non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte. I chiarimenti e le informazioni richieste nel termine indicato saranno comunicati fino a 6 giorni lavorativi antecedenti il termine ultimo per

la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato.

4. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante e le modifiche della disciplina di gara, eventualmente disposte dal FASC, verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet della Fondazione [www.fasc.it](http://www.fasc.it). Di tali chiarimenti o modifiche non verrà data comunicazione individuale alle imprese interessate e sarà onere dei partecipanti la consultazione del sito internet della Fondazione.

## **Art. 7**

### **LINGUA**

1. Tutti gli atti della presente procedura dovranno essere redatti in Lingua italiana conformemente alle disposizioni dell'art. 66 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. I concorrenti devono presentare le domande di partecipazione e le offerte redatte in Lingua italiana, così come ogni dichiarazione, attestazione e documentazione richiesta dal Bando, dal presente Disciplinare e dalle ulteriori disposizioni legislative applicabili.

3. I certificati, i documenti di qualsiasi genere e le dichiarazioni sostitutive eventualmente redatte in lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in Lingua italiana autenticata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui sono state redatte, ovvero mediante traduzione asseverata nelle forme di legge previste dall'ordinamento italiano.

## **Art. 8**

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA**

1. Alla presente procedura di selezione possono partecipare i soggetti costituiti in forma societaria con sede statutaria in Italia o uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in Paesi che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

2. I concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando:

- i. dispongano di almeno un ufficio in Italia;
- ii. abbiano realizzato nell'ultimo triennio dalla pubblicazione del Bando di gara un fatturato pari al valore del corrispettivo posto a base d'asta nello specifico settore della consulenza finanziaria a Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Regioni ed Enti Locali; tale capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara e dall'art. 41 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;
- iii. abbiano capacità tecnica a svolgere le attività previste dal Bando di gara, meglio precisate nell'art. 2 del presente Disciplinare e nello Schema di contratto pubblicato sul profilo del committente. Tale

capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal disciplinare di gara e dall'art. 42 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

iv. non svolgano attività di gestione o promozione finanziaria e siano indipendenti e autonomi rispetto a soggetti che svolgono attività di gestione e/o promozione finanziaria;

v. non siano state comminate sanzioni da parte delle Autorità competenti nei Paesi nei quali sono stabiliti, né siano pendenti procedimenti sanzionatori nei propri confronti.

3. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate da imprese appartenenti a un medesimo Gruppo societario.

4. Non è ammessa alcuna forma di subappalto delle prestazioni costituenti l'oggetto del servizio, come sopra definito.

5. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Decreto legislativo n. 163 del 2006. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. È vietata la partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti da due o più imprese in possesso singolarmente dei requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara, che abbiano l'effetto di falsare o restringere il confronto concorrenziale. La Stazione appaltante si riserva il diritto di escludere i raggruppamenti che risultassero effettivamente anticoncorrenziali in relazione alla complessità del servizio e all'assetto dello specifico mercato di riferimento.

## **ART. 9**

### **CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 la partecipazione alla presente procedura ristretta è subordinata, a pena di esclusione, al versamento del contributo previsto dalla citata legge secondo quanto disposto dalla Deliberazione 15 febbraio 2010, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. I partecipanti dovranno presentare, a pena di esclusione, la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione secondo le modalità indicate dalla citata Deliberazione 15 febbraio 2010 e dai successivi provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicati sul sito internet <http://www.avcp.it/portal/public/classic/>.

3. Il Codice identificativo (CIG) della presente procedura di gara è il seguente: **61110169ED**.

4. Sarà onere dei partecipanti quantificare l'importo del contributo di partecipazione con le modalità pubblicate sul sito internet indicato al comma 2 del presente articolo.

5. Il contributo dovrà essere versato da ogni partecipante prima della presentazione della domanda di partecipazione con le modalità indicate dalle disposizioni richiamate nel comma 2 del presente articolo.

## **Art. 10**

### **COMPOSIZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. I soggetti interessati a concorrere per l'affidamento del servizio posto a gara devono presentare al FASC domanda di partecipazione secondo le disposizioni che seguono.

2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione di cui al comma 1 dovrà essere contenuta in un plico idoneamente chiuso, sigillato ai sensi del successivo comma 5, e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- l'indicazione dei dati identificativi del concorrente singolo o associato (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e indirizzo pec);
- la dicitura: "Bando selezione Advisor finanziario".

3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione amministrativa che dovrà essere contenuta in una busta distinta, chiusa separatamente in modo idoneo, sigillata ai sensi del comma 4 e controfirmata sui lembi di chiusura; la busta dovrà recare l'intestazione del concorrente e le diciture: "Documentazione amministrativa".

4. Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri/firme), tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

5. A pena di esclusione, il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Fondazione FASC, Via Tommaso Gulli n° 39 - 20147 Milano (MI), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2015.

6. La spedizione del plico potrà avvenire con qualsiasi mezzo scelto dal concorrente, a totale suo rischio, e potrà anche essere consegnato a mano previo rilascio di ricevuta da parte del FASC.

7. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna domanda di partecipazione consegnata o che comunque pervenga dopo la scadenza del termine previsto dal precedente comma 6., anche per causa non imputabile al concorrente.

8. Ai fini della tempestività della consegna del plico farà fede unicamente la data di ricevimento da parte del FASC. Per i plichi inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento non verrà tenuta in considerazione la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

9. Non saranno ammesse, né esaminate le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato dal comma 6, anche se sostitutive o integrative di domande precedenti, né sarà consentito presentare più di una domanda di partecipazione in sede di gara.

10. Il FASC non si assume nessuna responsabilità in ordine a plichi che dovessero pervenire oltre il termine perentorio sopra indicato. Nessun rimborso o compenso spetterà per le spese sostenute dai concorrenti in relazione alla partecipazione alla presente procedura di gara.

## **Art. 11**

### **BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Nella busta contenente la Documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1.1 una dichiarazione contenente l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni;

1.2 documentazione attestante il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi della deliberazione dell'AVCP in data 15.02.2010 e successive;

1.3 una dichiarazione di accettazione, senza condizioni o riserve di sorta, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nello schema di contratto e, più in generale, in tutta la documentazione relativa alla gara.

1.4 una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza dell'impresa concorrente e gli altri soggetti indicati dall'articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, anche tramite soggetto munito di idonea procura, dichiarino di non trovarsi nelle situazioni, previste dalla norma citata, comportanti l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti;

1.5 in relazione alla capacità economico- finanziaria di cui all'articolo 41 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con cui il concorrente dichiara di aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato pari al valore del corrispettivo posto a base d'asta per attività prestata nello specifico settore della consulenza finanziaria a Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Regioni ed Enti Locali; tale capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara e dall'art. 41 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

1.6. in relazione alla capacità tecnica di cui all'art. 42, comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 163 del 2006, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di aver effettuato nel triennio 2011-2013 attività della stessa natura e tipologia di quelle previste dallo schema di contratto;

1.7. un'attestazione di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, di tutti gli oneri contrattuali e normativi, ivi inclusi quelli in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

1.8. un'attestazione di avere preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, nessuna esclusa, ed eccezzuata, che possano influire sia sull'esecuzione del servizio sia sulla formulazione dell'offerta;

1.9. un impegno ad adempiere, se aggiudicatario del servizio, alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile e dallo schema di contratto pubblicato sul profilo del committente;

1.10. consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 potranno essere rese utilizzando l'apposito modello allegato al presente Disciplinare. Tutti i documenti di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza della Società e dagli altri soggetti individuati dall'art. 38, lett. b) e c) del Decreto legislativo n. 163 del 2006. Tali dichiarazioni potranno essere rese anche da un procuratore *ad negotia* che sia regolarmente munito dei poteri di sottoscrivere le dichiarazioni e gli altri atti in sede di partecipazione alle gare pubbliche; alla documentazione amministrativa dovrà essere allegata copia della procura generale o speciale, redatta in forma di atto pubblico.

3. La sottoscrizione dei documenti di cui al comma 1 non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

4. FASC si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. La busta A, contenente la documentazione amministrativa, dovrà contenere, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale indicato dall'art. 1, paragrafo 3 del presente Disciplinare, da costituirsi con le seguenti modalità, a scelta dell'impresa partecipante:

A) Deposito infruttifero mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato della stazione appaltante (IBAN IT 05 V 03069 01602 100000019589)

La causale del bonifico dovrà contenere le seguenti indicazioni: "procedura ristretta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria – CIG. 61110169ED - costituzione cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 D. lgs. n. 163/06."

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata ricevuta contabile attestante la regolare esecuzione dell'operazione bancaria.

B) Fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.9.1998 n. 58.

Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, saranno tenute ad allegare copia del documento attestante la stipula del contratto di fideiussione corredato dalle relative clausole, che dovranno essere conformi a quanto previsto di seguito e alle disposizioni dell'art. 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività medesima della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del FASC.

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta a norma dell'art. 10 della presente Lettera di invito.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di validità di 180 (centottanta) giorni, su richiesta del FASC, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'impresa partecipante sarà tenuta ad allegare copia della certificazione predetta o a rilasciare dichiarazione del suo possesso con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

7. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 e dalla successiva Legge di conversione 14 agosto 2014 n. 114, la cauzione dovrà garantire il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 16 del presente Disciplinare di gara e dovrà contenere l'impegno del fideiussore a integrare la garanzia, su richiesta del FASC, in caso di applicazione al concorrente della sanzione predetta.

8. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto prevista dall'art. 18 del presente Disciplinare di gara e dall'art. 115 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

9. Il FASC, nell'atto con cui comunicherà l'esito della gara alle imprese che non risulteranno aggiudicatarie, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione provvisoria entro 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

## **Art. 12**

### **FASE DI PREQUALIFICAZIONE**

1. Le operazioni relative alla fase di prequalificazione alla procedura di gara saranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il R.U.P. alla seduta pubblica del giorno 03/03/2015 con inizio alle ore 15.00, presso la sede del FASC in Milano, Via Gulli n. 39, procederà ad esaminare tutti i plichi pervenuti.

3. A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, di seguito indicate, potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente, ovvero un incaricato munito di apposita procura speciale o di delega, con l'indicazione dei relativi poteri di rappresentanza; le sedute aperte al pubblico saranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal R.U.P. (telefono, telegramma, fax o posta elettronica).

4. Il R.U.P. procederà all'apertura dei plichi, aprendo in successione ciascuno di essi, in ordine di arrivo.

5. Con riferimento a ciascun concorrente il R.U.P.:

- verificherà che il plico sia integro e chiuso e contenga la domanda di partecipazione e la busta contenente la documentazione amministrativa, anch'essa integra e chiusa;
- aprirà la busta contenente la documentazione amministrativa al fine di accertare la presenza di tutti i documenti previsti dal presente Disciplinare;

6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di incompletezza della documentazione amministrativa, il R.U.P. inviterà i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti eventualmente necessari in merito al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.

7. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni facenti parte della documentazione amministrativa, il R.U.P. assegnerà al concorrente termine di 10 (dieci) giorni per integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6:

- costituiscono mancanza, incompletezza o irregolarità "essenziali" le omissioni dei documenti e delle dichiarazioni previsti dal presente Disciplinare contenenti dati e informazioni che debbono essere fornite necessariamente dal concorrente (quali, ad esempio, la mancata allegazione di dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale, l'omessa allegazione di copia del documento di identità del dichiarante, la mancata allegazione della cauzione provvisoria, a condizione che la stessa sia stata costituita prima della presentazione della domanda di partecipazione o la costituzione di garanzia di importo inferiore a quello previsto dal presente Disciplinare);
- costituiscono irregolarità "non essenziali" le omissioni di documenti di dichiarazioni concernenti dati rinvenibili nelle banche dati alle quali è garantito l'accesso alla Stazione appaltante (quali, a mero titolo esemplificativo, visure camerali e altri dati rinvenibili nel sistema informatico della Camera di Commercio, attestati rilasciati sistemi di certificazione di qualità, ecc.).

9. In seguito all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il R.U.P. chiederà a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall'art. 9, comma 1, punti 1.5 e 1.6 del presente Disciplinare con le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del Decreto legislativo

n. 163 del 2006. 10. Il termine sopra indicato è perentorio e non prorogabile. Il R.U.P. potrà richiedere il completamento della documentazione o la presentazione di chiarimenti ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

11. La verifica dei requisiti verrà eseguita con le modalità previste dall'art. 6-bis del Decreto legislativo n. 163 del 2006. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 11 novembre 2011 n. 180.

12. In successiva seduta pubblica, della quale verrà inviato preventivamente avviso ai concorrenti, il R.U.P. comunicherà gli esiti delle verifiche espletate sulla documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti stessi.

13. Il R.U.P. procederà, quindi, in seduta riservata a selezionare le imprese che verranno invitate alla successiva fase di gara in numero massimo di 10 (dieci), secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, del presente Disciplinare.

14. Dell'esito della selezione verrà data successiva comunicazione a tutti i concorrenti.

#### **ART. 13**

#### **IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, SANZIONI, CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, presentate in base alla norma citata e all'art. 11 del presente Disciplinare, obbligherà il concorrente che vi avrà dato causa al pagamento in favore del FASC di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base d'asta indicato al precedente art. 5.

2. Il pagamento della sanzione prevista dal comma 1 è garantito dalla cauzione provvisoria costituita in conformità a quanto stabilito dall'art. 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 11 del presente Disciplinare.

3. La sanzione non sarà applicabile nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza, incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, costituirà causa di esclusione:

- l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione;
- il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali della domanda di partecipazione;
- la non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione;
- altre irregolarità di chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza.

5. Il R.U.P. escluderà, in ogni caso, i plichi pervenuti a FASC successivamente alla scadenza del termine fissato per il 27/02/2015 ore 12.00 o che risultino privi della busta contenente la documentazione amministrativa.

#### **ART. 14**

##### **CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA FASE DI GARA**

1. In considerazione della complessità e della natura specialistica del servizio, il FASC si avvale della facoltà di limitare a 10 (dieci) il numero dei candidati ritenuti idonei che verranno invitati a presentare l'offerta, in conformità a quanto stabilito dall'art. 62 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. I concorrenti che saranno invitati a presentare l'offerta saranno preventivamente selezionati mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- struttura aziendale ed eventuale appartenenza a un Gruppo societario;
- esperienza maturata nello specifico settore della consulenza sulla gestione finanziaria dei patrimoni di Casse di Previdenza, Enti Previdenziali e Fondi Pensione, caratterizzate da esposizioni sui mercati internazionali.

3. Gli elementi in base ai quali verrà effettuata la selezione delle imprese da invitare alla fase di gara verranno desunti dal contenuto delle dichiarazioni sostitutive allegate alla documentazione amministrativa ovvero, in caso di sottoposizione a verifica ai sensi dell'art. 17, comma 9, del presente Disciplinare, dagli esiti del sub-procedimento di verifica.

4. Il R.U.P. invierà alle imprese selezionate una lettera di invito contenente le indicazioni previste dall'art. 67 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### **Art. 15**

##### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

1. A pena di esclusione, le offerte dovranno essere contenute in un plico idoneamente chiuso, sigillato ai sensi del successivo comma 5, e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- l'indicazione dei dati identificativi del concorrente singolo o associato (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e indirizzo pec);
- la dicitura: "Bando selezione Advisor finanziario – presentazione offerte".

2. A pena di esclusione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere contenute in due buste distinte, chiuse separatamente in modo idoneo, sigillata ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del presente Disciplinare e controfirmata rispettivamente: "A sui lembi di chiusura; le buste dovranno recare l'intestazione del concorrente e le diciture, - Offerta tecnica" e "B - Offerta economica.

3. La busta “A – Offerta Tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, il Questionario allegato al presente Disciplinare, debitamente compilato in ogni sua parte.

4. La busta “B - Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione:

4.1 la dichiarazione, formulata utilizzando preferibilmente il modello allegato al Disciplinare, dovrà indicare, in cifra ed in lettere, il corrispettivo offerto per lo svolgimento del servizio. Nel caso di discordanze tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere sarà considerata valida la sola offerta più vantaggiosa per FASC;

4.2 l’impegno a mantenere le condizioni offerte fisse ed invariabili per tutto il periodo di efficacia della convenzione;

4.3 una dichiarazione per cui le condizioni di cui trattasi si intendono fissate dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza e sono approvate dai competenti organi deliberativi.

5. Nell’offerta economica non è necessaria l’indicazione degli oneri per la sicurezza, in quanto l’esecuzione del servizio non comporta rischi da interferenza ai sensi degli artt. 26 e seguenti del Decreto legislativo. n. 81/2008. Le imprese che partecipano alla gara dovranno specificamente indicare nell’offerta gli eventuali oneri di sicurezza aziendali.

6. Assolta qualora prevista dalle norme l’imposta di bollo, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante così come individuato dall’articolo 11, comma 2 del presente Disciplinare di gara.

## **Art. 16**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. La valutazione delle offerte prevede un giudizio articolato in due fasi: in una prima verrà effettuata una valutazione tecnica sulla base del questionario e in una seconda la valutazione economica.

2. Nel complesso, il punteggio messo a disposizione della selezione ammonta a 100 punti, dei quali 80 (ottanta) riservati alla valutazione dell’offerta tecnica e 20 (venti) alla valutazione dell’offerta economica.

3. L’offerta tecnica verrà valutata mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi alle voci previste dal Questionario:

#### **I. Struttura organizzativa (massimo 24 punti)**

1a Team dedicato all’attività di consulenza punti 8

1b Referente per il FASC punti 8

1c Ubicazione degli uffici del concorrente punti 8

#### **II. Track Record (massimo 24 punti):**

2a Numero dei mandati degli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) riferiti a casse e enti di previdenza e fondi pensione per i quali il candidato ha svolto attività di consulenza, qualificazione delle masse *under advisory* e medie complessive,

punti 6

2b Masse sotto *advisory* dei primi 3 clienti negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) nell'ambito di casse e enti di previdenza e fondi pensione per i quali il candidato ha svolto attività di consulenza

punti 8

2c Numero dei clienti persi negli ultimi sei anni (a decorrere dal 2009)

punti 10

### III. Metodologia procedure (massimo 32 punti)

3a Fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologie impiegate

punti 8

3b Fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e coinvolgimento della struttura organizzativa

punti 8

3c Sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e delle basi dati

punti 8

3d Dimensionamento dell'impiego in termini ore/uomo per referente e team

punti 8

4. Le offerte tecniche verranno valutate in base alla media dei coefficienti che verranno discrezionalmente attribuiti alle singole voci del Questionario dai componenti della Commissione nominata ai sensi del successivo art. 17.

5. Nella valutazione dei singoli elementi delle offerte tecniche i Commissari si atterranno ai seguenti criteri:

- verrà attribuito un coefficiente pari a **0,0** nel caso in cui l'offerta presenti una **rispondenza assolutamente inadeguata** rispetto all'elemento in esame;
- verrà attribuito un coefficiente pari a **0,20** nel caso in cui l'offerta presenti una **rispondenza sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- verrà attribuito un coefficiente pari a **0,40** nel caso in cui l'offerta presenti una **rispondenza più che sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- verrà attribuito un coefficiente pari a **0,60** nel caso in cui l'offerta presenti una **rispondenza discreta** rispetto all'elemento in esame;
- verrà attribuito un coefficiente pari a **0,80** nel caso in cui l'offerta presenti una **rispondenza buona** rispetto all'elemento in esame;

- verrà attribuito un coefficiente pari a **1,0** nel caso in cui l'offerta presenti una **rispondenza ottima** rispetto all'elemento in esame.

6. Le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari alle offerte verranno trasformate in coefficienti definitivi, che verranno utilizzati dalla Commissione per attribuire alle offerte tecniche i punteggi sopra indicati.

7. L'offerta economica verrà valutata mediante l'attribuzione del punteggio indicato nel precedente comma 2.

8. Il punteggio sull'Offerta economica sarà attribuito sulla base di un criterio che proporziona le diverse offerte rispetto a quella risultante più vantaggiosa in termini assoluti; tale criterio prevede:

- l'attribuzione del punteggio massimo, corrispondente a 20 punti, alla offerta minore espressa in termini di percentuale annua sul patrimonio annuo medio del periodo, stimato in € 300.000.000,00; per le restanti offerte il punteggio attribuito corrisponde al prodotto fra tale valore massimo (20 punti) e la risultante del rapporto tra l'offerta più vantaggiosa e quella in esame;

A mero titolo esemplificativo:

- ipotizzando una offerta più vantaggiosa pari a 0,025% ed una seconda di 0,027%, alla prima verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti ed alla seconda un punteggio pari a 18,5185 corrispondente a  $20 * (0,025\%/0,027\%)$ .

9. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta né condizionate. Ai fini della presente gara si considera "in aumento" l'offerta che preveda un valore comprensivo di IVA, se dovuta, superiore allo 0,03125%, che corrisponde al valore della aliquota utilizzata dalla stazione appaltante per determinare l'importo del corrispettivo posto a base d'asta. Tali offerte saranno escluse dalla valutazione e non concorreranno all'assegnazione dell'appalto.

10. La valutazione complessiva dell'offerta sarà data dalla somma dei punteggi assegnati alle offerte tecnica ed economica.

## **ART. 17**

### **SVOLGIMENTO DELLA FASE DI GARA**

1. Le imprese selezionate ai sensi dell'art. 14 del presente Disciplinare dovranno far pervenire le offerte, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 27/03/2015 alle ore 12.00.

2. Successivamente alla scadenza di tale termine il Consiglio di Amministrazione del FASC nominerà la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Alla seduta pubblica del 09/04/2015 ore 11.00 con riferimento a ciascun concorrente la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dei Questionari e procederà all'attribuzione dei relativi punteggi in conformità ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 16 del presente Disciplinare.

4. In altra successiva seduta pubblica la Commissione darà immediata lettura delle condizioni economiche offerte dai concorrenti e, in una o più sedute riservate, procederà e all'attribuzione dei relativi punteggi mediante l'applicazione della formula di cui all'articolo 16.

5. La commissione eseguirà le verifiche previste dell'articolo 86 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 in relazione alle offerte che appaiano anormalmente basse. L'eventuale procedimento di verifica delle anomalie delle offerte è disciplinato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Al termine dei lavori la Commissione procederà alla somma di tutti i punteggi parziali (Questionario + Offerta economica) attribuiti alle diverse offerte risultate non anomale, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta; infine, la Commissione procederà in seduta pubblica:

- alla formulazione della graduatoria;
- all'aggiudicazione provvisoria.

## **Art. 18**

### **AGGIUDICAZIONE**

1. All'esito delle operazioni selettive il FASC individua quale aggiudicatario definitivo del servizio, oggetto della procedura di gara, il primo dei concorrenti in graduatoria. L'aggiudicazione diventerà definitiva con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione del servizio di cui trattasi da parte del C.d.A. FASC. nei termini dell'articolo 11, comma 5 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. In seguito all'aggiudicazione provvisoria FASC procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che seguirà in graduatoria. A tal fine FASC chiederà a entrambi i concorrenti assoggettati a verifica l'allegazione dei documenti e delle certificazioni previste dall'art. 38, commi 3, 4, 5, del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del medesimo Decreto.

3. La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, qualora istituita nelle more della procedura, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-bis del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle successive disposizioni attuative. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 11 novembre 2011 n. 180.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 8, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati al momento della richiesta di partecipazione alla gara.

5. In seguito all'esito positivo della verifica dei requisiti sopra descritti il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

8. La cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 settembre 1998 n. 58.

9. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività medesima della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del FASC.

10. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del Decreto legislativo n. 163 del 2006. FASC si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, in ogni momento, il ripristino della garanzia nell'importo originario.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, commi 9 e 10 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, la stipula del contratto di appalto dovrà avvenire entro un termine non superiore ai 60 giorni a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, di cui al comma precedente e non inferiore a 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari, fatta salva la facoltà concessa dalla norma di abbreviare i tempi della comunicazione nei casi di motivata urgenza.

12. Il FASC provvederà comunque a comunicare, in conformità all'articolo 79, comma 5 del Decreto legislativo n. 163 del 2006:

- l'avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
- l'esclusione, agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

13. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente dal FASC. In tale eventualità la stazione appaltante non sarà tenuta al

rispetto del termine di *stand still* previsto dal precedente comma 11, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 10-bis, lett. a), del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

14. FASC si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche qualora pervenga una sola offerta ammissibile. In tale eventualità, il servizio verrà successivamente aggiudicato con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 56 e 57 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

## **Art. 19**

### **VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

1. In caso di revoca o decadenza dall'aggiudicazione, ovvero di risoluzione della convenzione stipulata con l'aggiudicatario, e fatta salva la facoltà di cui all'articolo 81, comma 3, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, il FASC si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente segue l'aggiudicatario nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte.

2. L'offerta è vincolante e irrevocabile e l'aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione del contratto in conformità con le vigenti norme di legge.

3. Oltre i termini di validità dell'offerta, pari a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, il concorrente eventualmente interpellato dal FASC per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

4. Nell'ipotesi di recesso o di risoluzione di contratto previsto dallo Schema di contratto il C.d.A. del FASC affiderà il servizio, per la durata residua, al concorrente che immediatamente segue in graduatoria. Qualora ciò risulti impossibile per qualsiasi causa, il FASC si riserva di affidare il servizio mediante procedura negoziata secondo le disposizioni degli artt. 56 e 57 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. In ogni caso, il FASC si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il Bando ed il presente Disciplinare, di non procedere all'aggiudicazione e di non stipulare la convenzione, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere o tipo.

## **Art. 20**

### **NORMA DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare o dagli altri atti di gara, troveranno applicazione le disposizioni del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché le ulteriori disposizioni della Legge italiana in materia.

## **ALLEGATI**

- A. Modello di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;
- B. Modello questionario offerta tecnica;
- C. Modello offerta economica;
- D. Schema di contratto.